

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2531 del 11/05/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: CANTIERIZZAZIONE COMPLESSA - RICHIEDENTI: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - PRATICA: 31156/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0047
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2649 del 08/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FIORENZUOLA
D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO:
CANTIERIZZAZIONE COMPLESSA - RICHIEDENTI: RFI RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE - PRATICA: 31156/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0047**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di

canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 09/04/2025 registrata al PG/2024/161475 del 09/09/2024, successivamente integrata con note del 20/01/2025 (assunta al prot. ARPAE n. 10335), del 21/01/2025 (assunte ai protocolli ARPAE nn. 11881, 1186, 11902 e 11904), del 26/01/2025 (prot. ARPAE n. 14406), del 29/01/2025 (prot. ARPAE n. 17414), del 18/02/2025 (prot. ARPAE n. 30681) e infine del 03/03/2026 (prot. ARPAE n. 39660) con cui, RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, C.F. 01585570581 e P.I.V.A. 01008081000, ha richiesto la concessione per l’occupazione per anni 2 (due) di un’area del demanio idrico per una superficie complessiva pari a 2.300 m² (di cui una superficie pari a 1.700 m² in alveo e una superficie pari a

600 m² per aree logistiche in golena funzionali al cantiere), pertinenza del Torrente Arda nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), ad uso cantierizzazione complessa nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla ferrovia storica Bologna-Piacenza, individuata al N.C.T, del suddetto Comune al foglio 38, in sponda sinistra, fronte particella 790 e fronte parte delle particelle 24 e 25, e in sponda destra fronte particella 70;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 68 del 26/02/2025 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/64106 del 08/04/2026) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegati al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- la Richiedente risulta esente dal pagamento del canone poiché le opere di cui al presente atto riguardano interventi inerenti la ferrovia pubblica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447;
- la Richiedente risulta esente dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato

individuati nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, C.F. 01585570581 e P.I.V.A. 01008081000, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Arda nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), ad uso cantierizzazione complessa nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla ferrovia storica Bologna-Piacenza, individuata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 38, in sponda sinistra, fronte particella 790 e fronte parte delle particelle 24 e 25, e in sponda destra fronte particella 70 (cod. PC24T0047);
2. di stabilire che la presente concessione è valida per **anni 2 (due)**, a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/05/2026 (assunto al protocollo ARPAE n. 80793 del 04/05/2025);
4. di dare atto che la concessionaria è esentata dal:
 - pagamento del canone poiché le opere di cui al presente atto riguardano interventi inerenti la ferrovia pubblica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447;
 - versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i

soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

5. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari, Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, c.f. 01585570581 e P.Iva 01008081000 (cod. PC24T0047).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Arda, individuata al N.C.T. del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) al foglio 38, in sponda sinistra, fronte mappale 790 e fronte parte dei mappali 24 e 25, mentre in sponda destra, fronte mappale 70, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e da planimetria allegata.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso cantierizzazione complessa in alveo, per una superficie pari a 1700 m², e ad aree logistiche in golena, funzionali al cantiere (superficie pari a 600 m²).

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione ha la durata di anni **2 (due)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 3 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 4 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 5 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che

l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” - assunto al prot. ARPAE n. 64106 del 08/04/2026 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria



SETTORE COORDINAMENTO SICUREZZA TERRITORIALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA
UT SICUREZZA TERRITORIALE BACINI IDR. DA TIDONE A ARDA
CRISTIAN FERRARINI

ARPAE - SAC di Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it
(Procedimento PC24T0047)

e, p.c.

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane
rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it
c.a.: Direttore dei Lavori e CSE Ing. Francesco Radi
f.radi@rfi.it

Struttura IdroMeteoClima - Servizio idrografia e
idrologia regionale e distretto Po - ARPAE - Parma
aosim@cert.arpa.emr.it

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

Risposta alla nota prot. 12146 del 04/03/2026 ed interlocuzioni

Oggetto: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 31156/2024 - Procedimento PC24T0047 - Concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Arda in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), per uso cantierizzazione complessa nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla Ferrovia storica Bologna-Piacenza - Richiedente: RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.- Richiesta nulla osta idraulico - *Nulla osta ex artt. 96-97 R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico in endoprocedimento per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza preposta, altresì, al rilascio di autorizzazione idraulica ed all'accesso in alveo per le casistiche ricomprese alla lettera A dell'allegato parte integrante della D.G.R. 714/2022 recante le "Direttive per la semplificazione e il coordinamento dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico", ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge Regionale n. 13/2015;
- l'Ufficio SAC di ARPAE Piacenza, con nota n. 35970 del 25/02/2025 acquisita al protocollo dell'Agenzia ARSTPC al n. 14543 in pari data, richiedeva l'espressione di parere idraulico allo Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, *UT*) relativamente all'istanza di nuova occupazione con opere temporanee di area demaniale del torrente Arda in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), per uso cantierizzazione complessa nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla Ferrovia storica Bologna-Piacenza richiesta da RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (nel

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it


	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20					Fasc.	2025	36	43



seguito, *Richiedente*). Le aree d'interesse sono individuate al N.C.T. del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) Foglio 38 fronte mappali 24/p, 25/p e 790 in sponda sinistra idraulica e fronte mappale 70 in sponda destra idraulica. La richiesta di occupazione di terreni demaniali del T. Arda si riferisce al Capoluogo e si considera della durata di 2 anni rinnovabili per cantierizzazione complessa in un'area di superficie complessiva pari a 1700 m² in alveo e 600 m² per le aree logistiche in golena di sponda sinistra

- successivamente, si tennero incontri informali di chiarimento, a valle dei quali il *Richiedente* trasmise a Questo UT con e-mail in data 21/10/2025, bozza della relazione idraulica ed elaborato grafico relativi alla *Progettazione per il consolidamento e sostituzione dell'impalcato del ponte a travata metallica Arda al km 126+020 della linea storica Bologna - Piacenza* (allegati alla presente nota)
- Questo UT formalizzò, con nota prot. 22/12/2025.0094087.U, le necessarie richieste d'integrazione
- il *Richiedente* inviò integrazioni con nota RFI.DOIT.BO.ING\A0011\P\2026\001587 UA 02/03/2026, acquisita a protocollo dell'UT al n.12146 del 04/03/2026.

Vista la Documentazione tecnica trasmessa allo Scrivente UT, da ultimo integrata con nota prot. ARSTPC n.12146 del 04/03/2026 contenete l'aggiornamento della Relazione Idraulica e la tavola relativa agli approntamenti per il varo dell'impalcato, si apprende che i lavori di manutenzione straordinaria sul manufatto d'attraversamento del t. Arda della Ferrovia storica Bologna-Piacenza porteranno alla sostituzione dell'impalcato ed alla modifica delle pile e spalle come di seguito riportato



e che:

“Gli interventi consistono nel consolidamento delle spalle e delle pile e la sostituzione della travata metallica e dell'impalcato con innalzamento dell'intradosso del ponte di 10 cm.

Gli interventi previsti sono tali da rendere compatibile idraulicamente il ponte con la piena di progetto con tempo di ritorno di 200 anni.

Durante la fase dei lavori di consolidamento delle spalle e delle pile è prevista la parzializzazione della corrente mediante la realizzazione di arginature provvisorie necessarie per eseguire in sicurezza i lavori all'ascritto.

[...] E' prevista la sostituzione dell'impalcato metallico con uno nuovo impalcato metallico di 14 m di larghezza ed innalzamento della quota di intradosso di 10 cm.


L'intradosso dell'impalcato del ponte nella condizione post opera sarà posto a quota di 79,81 m s.l.m.

Gli interventi di consolidamento strutturale previsti in progetto consistono:

- *in un ringrosso delle spalle di circa 60 cm alla base e 45 cm alla sommità;*
- *in un ringrosso della pila n.2 e n.3. di circa 23 cm alla base e 27 cm alla sommità.*

Per la sostituzione impalcato si prevede la realizzazione di stilate metalliche in corrispondenza delle pile e delle spalle come riportato nella Figura 3.7 e nella Figura 3.8.

Figura 3.8- Prospetto tipo della stilata per la sostituzione dell'impalcato previste per il ponte della linea ferroviaria Piacenza-Bologna al km 126+020



[...] Inoltre, l'intervento conferisce al ponte della linea Piacenza-Bologna al Km 126+020 la compatibilità idraulica attualmente non verificata." [...]

Con particolare riguardo alle richieste d'integrazione formulate con prot. ARSTPC n.22/12/2025.0094087.U, il Richiedente ha dato riscontro - nel Doc. 3361_22_002_PE_TG_04B5_0013_B rev.2 del febbraio 2026 (allegato) - come segue:


<p>RICHIESTE D'INTEGRAZIONE FORMULATE CON PROT. ARSTPC N.22/12/2025.0094087.U Si era richiesto un aggiornamento del Progetto elaborato da RFI spa che desse conto:</p>	
<p>del confronto tra i dati di portata utilizzati per le verifiche di compatibilità idraulica con quanto riportato dagli studi più recenti e, per le portate associate a temi di ritorno inferiori, con gli esiti dell'integrazione delle serie storiche con i dati idrologici relativi agli ultimi anni</p>	<p>Esplicitato in cap. 1 e 2</p>
<p>della correzione di errori quali l'identificazione dell'area d'intervento nella categoria P2 di P.G.R.A. invece di P3, con tutto ciò che ne consegue in termini di norme/misure stabilite dal piano e D.G.R. 1300/2016 di attuazione a</p>	<p>Integrato, pagg. 12-13 di 192</p>

livello regionale	
<p>dell'utilizzo non solo delle N.T.C. 2018 ma anche della Direttiva 4 quale termine di riferimento per le verifiche di compatibilità idraulica dell'attraversamento e delle modifiche all'alveo necessarie alla cantierizzazione</p>	<p>Le simulazioni hanno riguardato sia le modalità di deflusso in alveo delle massime portate ($Tr=200$ anni) con gli interventi in progetto di consolidamento del ponte della linea Piacenza-Bologna al km 126+020 sia le modalità di deflusso della portata $Tr=20$ anni (in vece della $Tr=3,2$ anni) per le opere di cantierizzazione.</p> <p>DOC. 3361_22_002_PE_TG_04B5_0013_B RIF. PAR. 2.2 PAG. 19, valutazioni prodotte in rapporto a quanto previsto dalle NTC 2018 e dalla Direttiva n.4 della AdBPo, per ciò che riguarda il franco di sicurezza.</p> <p>Come richiesto dalla direttiva n.4 è stata determinata la portata al limite di tracimazione delle opere provvisorie di parzializzazione della corrente della Fase n.1 e della fase n.2. Le verifiche a moto permanente hanno determinato per la fase 1 il limite di tracimazione per la portata di 100 m³/s e per la fase 2 la portata di 109 m³/s che corrispondono alle portate con tempi di ritorno di 20 anni.</p>
<p>della verifica delle sezioni a monte e a valle del ponte di Via Europa (SS9) e del ponte stesso poiché l'andamento del fondo rappresentato nei profili longitudinali non appare realistico</p>	<p>Modificato.</p>
<p>della restituzione dei risultati delle verifiche di compatibilità (anche secondo la Direttiva 4) in modo da rappresentare l'andamento dei franchi di sicurezza rispetto alle sponde destra e sinistra e, in particolare, alle opere idrauliche esistenti (argini di contenimento dei livelli di piena)</p>	<p>Integrato, con particolare rappresentatività delle sezioni trasversali rispetto ai profili longitudinali.</p>
<p>del calcolo, nelle varie fasi esecutive, del valore massimo di portata in grado di transitare in alveo senza esondazione e senza sollecitazioni sulle opere di contenimento (argini esistenti) tali da intaccarne la stabilità</p>	<p>"[nella] fase 1 la portata in grado di transitare nell'invalveazione senza esondare comporta sollecitazioni sugli argini esistenti senza intaccarne la stabilità. Fa eccezione la sezione n.7m che registra valori di velocità maggiori di quella con tempo di ritorno di 200 anni. Cautelativamente in questa zona è previsto l'utilizzo di geocompositi antierosione lungo la sponda dell'argine esistente per preservarne la stabilità. [...] la portata con tempo di ritorno di 20 anni nella Fase di lavoro n.1 raggiunge tra la sezione 6 e la sezione 7m quote superiori di circa 0,5-1,0 m rispetto a quelli della piena di 200 anni. Cautelativamente in questa zona nella parte sommitale della sponda dell'argine esistente al disopra della quota raggiunta dalla piena con tempo di ritorno di 200 anni è previsto l'utilizzo di geocompositi antierosione del tipo:</p>

	<p>- Biostuoie naturali realizzate con fibre naturali che sono completamente biodegradabili. Svolgono una funzione di protezione temporanea, degradandosi man mano che la vegetazione si stabilizza;</p> <p>- Geostuoie rinforzate realizzate con biostuoie naturali rinforzate con una rete metallica 8x10 a doppia torsione zincata o rivestita in plastica eventualmente integrata con funi d'acciaio [...]</p> <p>Il tessuto protettivo tra le sezioni 6 e 6d al disopra della quota raggiunta dalla piena con tempo di ritorno 200 anni è un'accortezza aggiuntiva di sicurezza dell'argine esistente nei confronti dell'erosione durante la fase 1 da parte delle velocità della corrente per le portate inferiori a 20 anni, che risultano di modesto valore (inferiore a 2,0 m/s)." – pag. 144 di 192</p> <p>"[...] nella fase 2 la portata in grado di transitare nell'inalveazione senza esondare comporta sollecitazioni sugli argini esistenti senza intaccarne la stabilità." – pag. 171 di 192</p>
<p>della esplicitazione delle caratteristiche tecnico-materico-dimensionali delle opere di cantierizzazione finalizzate alla deviazione della corrente che ne assicurino la rapida asportazione da parte della piena con tempo di ritorno superiori a 20 anni</p>	<p>"[...] Per eseguire i lavori sulle sottostrutture si è ipotizzato di realizzare un'inalveazione provvisoria per consentire la deviazione del fiume mediante arginature in materiale prevalentemente limoso argilloso compreso tra il tipo A6 ed il tipo A4 della classificazione CNR-UNI10006, sul paramento lato inalveazione l'arginatura sarà protetta da uno strato di ghiaia di 30 cm fino ad una quota di circa 20 cm dalla sommità arginale. Il tipo di materiale scelto per la realizzazione dell'arginatura assicura la rapida asportazione da parte della piena con tempi di ritorno superiori a 20 anni una volta superata la quota di protezione spondale con ghiaia e per effetto della trascinazione dell'argine. [...]" – pag. 117 di 192</p>
<p>dell'identificazione, in rapporto al P.E.D. vigente, sia delle modalità d'interazione e/o collaborazione con il Sistema della protezione civile sia delle azioni (di monitoraggio ed operative) che RFI metterà in atto per evitare esondazioni nel centro abitato e/o danni alle opere esistenti.</p>	<p>"Nel Piano di Emergenza della Diga di Migliano (P.E.D. di Migliano) RFI è già indicata come uno degli attori che verrà allertato dall'Agenzia ARSTePC-COR in caso di necessità, in quanto gestore di Infrastruttura (Cap. 4.4.2 e Allegato 2 del P.E.D.).</p> <p>Al suo interno RFI ha sviluppato procedure e metodologie operative che individuano e creano le strutture interne responsabili del monitoraggio e dell'azione in caso di emergenza. Vengono descritti anche il personale coinvolto, i flussi di informazioni e la documentazione da redigere, nonché come eseguire un corretto monitoraggio delle condizioni climatiche.</p> <p>Tutto questo sistema verrà implementato da un Piano di Emergenza specifico del cantiere a cura dell'Impresa appaltatrice a tutela dei lavoratori secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e che verrà emesso prima dell'ingresso in alveo." – pag. 192 di 192</p>

A ulteriore chiarimento del contenuto del *par. 5.3 Verifiche idrauliche in fase di esecuzione degli interventi per la sostituzione dell'impalcato*, il Richiedente ha inviato la tavola:

STRUTTURE						SCALA	VARIE		
Carpenteria stilate provvisorie						Foglio	1	di 1	
PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE FUNZ. NO SISTEMA	NUMERAZ.			
3 3 6 1 2 2	0 0 2	P E	T S P N	0 4 B 5	- -	0 0 2 6			
Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Rev. 0	V. Gargari	04/2024	E. Ricci	04/2024	G. Capogna	04/2024	L. Chiodi	04/2024
B	Rev. 1	MD'Angelo	02/2026	E. Ricci	02/2026	G. Capogna	02/2026	L. Chiodi	02/2026



Considerato che:

- l'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza riconduce l'istanza alla categoria D.1.2 "istanze di nuove occupazioni con opere", ai sensi della D.G.R. 714/2022, quali opere provvisorie a carattere temporaneo per la cantierizzazione, seppur di durata stimata in due anni
- i lavori in argomento rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria posti in capo agli Enti proprietari/gestori dei manufatti interferenti con i corsi d'acqua demaniali ex art. 12 R.D. 523/1904
- la cantierizzazione dei medesimi interventi - richiedendo l'accesso all'alveo - rientra tra le fattispecie oggetto del T.U. R.D. 523/1904 e, nello specifico, dell'art. 97
- il t. Arda è classificato dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (nel seguito, P.G.R.A.) come Area a rischio significativo di alluvione (n.16 - Torrente Arda dall'invaso di Mignano alla confluenza in Po), ovvero è incluso nell'elenco delle c.d. "ARS Distrettuali" per le quali le situazioni di elevata pericolosità, conseguenti a considerevoli portate di piena e rilevante estensione delle aree inondabili, richiedono complessi interventi di mitigazione del rischio
- il centro abitato di Fiorenzuola d'Arda è perimetrato ai sensi della L. 267/1998, quale area a rischio idrogeologico molto elevato (codice 075-ER-PC Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del P.A.I.)
- in ragione della significatività del rischio idraulico per il territorio, già prima della redazione del P.G.R.A., sono stati nel tempo elaborati studi specifici, il più recente dei quali, relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio, è stato elaborato dal

- prof. ing. Brath per l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) e data 2020
- la Direttiva n.4 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) definisce i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" (nel seguito, *Direttiva 4*) il cui paragrafo 3.3 e sub-paragrafi relativi recano "criteri di compatibilità per i ponti e i rilevati di accesso esistenti"; tra le altre, assumono particolare rilievo per il caso in oggetto le seguenti prescrizioni:

[...] 4. Effetti idraulici indotti dal ponte. Gli elementi strutturali del ponte e i relativi rilevati di accesso non devono comportare effetti negativi sulle modalità di deflusso in piena del corso d'acqua; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante. Va inoltre verificata la compatibilità dell'opera e delle eventuali sistemazioni idrauliche connesse con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido, soprattutto nel caso possano realizzarsi a monte invasi temporanei di dimensione significativa. [...]

Nei casi in cui la verifica di compatibilità idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 3.3.1., le Amministrazioni competenti al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definiscono, sulla base degli elementi derivanti dallo studio, le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, [...] Tali condizioni devono contenere:

- *la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera, rappresentati dal tempo di ritorno della portata che soddisfa ai punti 1 e 2 del paragrafo 3.3.1.;*
- *la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;*
- *la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25.2.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;*
- *la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni; nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;*
- *la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;*
- *l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;*
- *il soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;*
- *la necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.*

Le condizioni di esercizio provvisorio sopra definite costituiscono parte integrante del parere di compatibilità idraulica del ponte esistente rilasciato dalle Amministrazioni competenti. Tali condizioni sono allegate alla concessione di occupazione del demanio fluviale collegata all'opera.

Le stesse condizioni sono trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.[...]

Nei casi in cui la verifica idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 3.3.1., il progetto di adeguamento deve contenere gli interventi correttivi necessari a rimuovere gli elementi di incompatibilità presenti. [...] Il progetto, nel caso

riguardi l'adeguamento dell'opera esistente, e non la sostituzione della stessa, tratta separatamente gli interventi per il conseguimento di condizioni di sicurezza dell'opera [...] da quelli per il miglioramento delle condizioni di deflusso del corso d'acqua e per la riduzione degli effetti di innalzamento del profilo idrico."

- In merito a *"la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili"* doverosamente richiamata dalla *Direttiva 4* sopra citata, l'art. 12, c.1 del R.D. 523/1904, tuttora vigente, stabilisce che *"I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada."*
- In merito alle *funzioni di protezione civile* richiamate dalla *Direttiva 4* sopra citata, con D.G.R. 468 del 18/03/2024 è stata approvata la prima revisione del Piano di Emergenza Diga (P.E.D.) della diga di Mignano; in rapporto a quanto indicato nel Doc. 3361_22_002_PE_TG_04B5_0013_B rev.2 del febbraio 2026 in merito all'onere esclusivo di allertamento da parte dall'Agenzia ARSTePC-COR, si ritiene di dare precisa prescrizione, dati i lavori in oggetto la cui gestione in sicurezza non può ricadere su Questa Agenzia, come peraltro stabilito anche dal D.Lgs. 81/2008
- il tratto interno all'abitato di Fiorenzuola d'Arda è difeso dal rischio d'esonazione con argini di contenimento dei livelli di piena ed è dotato di un tele-idrometro; altro lettore in tempo reale dei livelli idrometrici è collocato a Castell'Arquato
- il t. Arda è oggetto di modellazione da parte del Servizio Idrografia e idrologia regionale e distretto Po – ARPAE di Parma; l'attività è attualmente in corso ed il modello fisico è ovviamente basato sull'attuale configurazione dell'alveo del t. Arda e degli attraversamenti con esso interferenti.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, in forza degli artt. 93 e 97 del T.U. R.D. 523/1904, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica e nei limiti di competenza ad essa affidata, sulla base del progetto allegato alla richiesta dell'Ufficio SAC di ARPAE Piacenza n. 35970 del 25/02/2025 e seguenti, in particolare delle integrazioni da ultimo trasmesse con nota RFI.DOIT.BO.INGVA0011\P\2026\001587 UA 02/03/2026, acquisita a protocollo dell'UT al n.12146 del 04/03/2026, sopra speditivamente rappresentate ed allegate, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

all'istanza di nuova occupazione con opere temporanee di area demaniale del torrente Arda in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), per uso cantierizzazione, con formazione di arginelli di deviazione della corrente e stilate per il varo del nuovo impalcato, per lavori di rinforzo delle pile e delle spalle e sostituzione dell'impalcato del Progettazione per il consolidamento e sostituzione dell'impalcato del ponte a travata metallica sul t. Arda al km 126+020 della linea storica Bologna - Piacenza, avanzata da RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (nel seguito, *Richiedente*) e per contestuale accesso in alveo del torrente Arda, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la responsabilità circa la relazione idrologica-idraulica trasmessa allo Scrivente UT in merito alla valutazione della compatibilità idraulica delle strutture provvisorie deputate alla cantierizzazione dei lavori ed il mantenimento delle condizioni e dei provvedimenti lì indicati ricadono in solido sull'*Azienda Richiedente* la quale sarà eventualmente tenuta a farsi carico, economicamente e sotto il profilo giudiziale, di eventuali potenziali conseguenze derivanti dalle succitate interferenze con il regime idraulico del corso d'acqua demaniale torrente Arda per tutta la durata dei lavori e dopo la loro ultimazione;
- per quanto concerne le opere provvisorie, esse dovranno essere realizzate limitando allo stretto necessario la movimentazione di terra e materiale litoide, avendo cura di non

danneggiare la sponda interessata dall'operazione e le opere idrauliche esistenti; eventuali danneggiamenti saranno imputati all'Azienda *Richiedente*;

- è fatto assoluto divieto di eseguire prelievi, di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale ed ogni qualsivoglia loro forma di allontanamento e commercializzazione;
- la responsabilità circa l'utilizzo di piste/guadi è in capo all'Azienda *Richiedente*, la quale ne è costituita custode, ovvero è tenuta al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- è fatto obbligo all'Azienda *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata alla cantierizzazione degli stessi o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Arda;
- è fatto obbligo all'Azienda *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni rifiuto residuale che ne sia derivato, provvedendo al suo corretto smaltimento in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia;
- l'Azienda *Richiedente* è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che la fruizione, anche temporanea, di tali superfici espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso, ciò rafforzato dalla collocazione, in alveo demaniale, delle infrastrutture temporanee deputate alla cantierizzazione dell'intervento. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente all'Azienda *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, l'Azienda *Richiedente* è obbligata a rapportarsi autonomamente con il Sistema della Protezione civile secondo il vigente Piano di Emergenza Diga (*P.E.D.*) della diga di Mignano oltre a tenersi informata sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di considerare l'interruzione di ogni attività di cantiere in qualunque momento in concomitanza di ogni livello di allerta idro-meteo diramato - giallo, arancione, rosso. È a totale responsabilità, carico e spese dell'Azienda *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico;
- in merito al punto precedente, il *Richiedente* verifica direttamente ed autonomamente l'effettiva asportazione degli arginelli costituenti le deviazioni da parte delle portate di Arda che potessero comportare il rischio di esondazione ed intraprende tutte le misure necessarie ad assicurare la pubblica e generale incolumità;
- l'Azienda *Richiedente* è tenuta a comunicare quanto prima alla Scrivente Autorità idraulica le date di inizio, di ultimazione lavori ed eventuali giustificati ritardi rispetto al cronoprogramma dei lavori, al fine di consentire di effettuare, anche durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica attribuiti all'Agenzia stessa;
- salvo per riscontrate e motivate cause di forza maggiore, l'Azienda *Richiedente* è tenuta al rispetto dei tempi riportati nel cronoprogramma delle lavorazioni previste, ritenendosi eventuali ritardi non direttamente imputabili allo Scrivente UT;
- qualora l'Azienda *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il SETTORE AGRICOLTURA,

CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna - all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it ed il Corpo di Polizia Provinciale delle Province di Piacenza e Parma;

- sia durante il corso dei lavori che con valenza a carattere generale, la Società RFI S.p.A. - o l'Azienda da questa incaricata - in qualità di proprietario dell'infrastruttura interferente con il torrente Arda ha l'onere di assicurare un buono stato di manutenzione dell'alveo in prossimità del ponte ferroviario provvedendo per un tratto almeno pari a 50 m a monte e 50 m a valle del cantiere all'efficienza idraulica del corso d'acqua, in quanto condizione di progetto. In particolare, dovranno essere rimossi dall'alveo tronchi, ramaglie o rifiuti che costituiscano impedimento al deflusso delle acque del torrente Arda in corrispondenza del cantiere - sia ordinariamente che in regime emergenziale - e lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in materia;
- è ad esclusivo e totale carico dell'Azienda *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente documento, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna acquatica - e cose, restando Questa Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale.

L'Azienda *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente atto in tutte le sue parti.

La presente nota è inviata all'attenzione della Struttura IdroMeteoClima - Servizio idrografia e idrologia regionale e distretto Po - ARPAE - Parma e dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Infine, Questo Ufficio desidera ricordare che - come da accordi - resta in attesa dell'avvio del procedimento di concessione del ponte in oggetto.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

Allegati (2):

relazione idraulica ed elaborato grafico relativi alla *Progettazione per il consolidamento e sostituzione dell'impalcato del ponte a travata metallica Arda al km 126+020 della linea storica Bologna - Piacenza* (allegati a prot. RFI.DOIT.BO.ING\A0011\PA\2026\001587 UA 02/03/2026, acquisita a protocollo dell'UT al n.12146 del 04/03/2026)

GM/CFr

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.